

applicabile, appare privo di un'effettiva capacità deterrente.

49. In caso di accertata violazione della legge, infatti, la sanzione pecuniaria a carico delle imprese responsabili può intervenire solo a seguito di mancata ottemperanza, da parte delle imprese stesse ed entro il termine assegnato, al provvedimento di diffida adottato dall'Autorità. Inoltre, la sanzione pecuniaria, correlata alla gravità del comportamento, è comunque commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa.

50. L'impresa che intende trarre vantaggio da una situazione di conflitto di interessi è dunque consapevole che, nella peggiore delle ipotesi, ovvero laddove l'Autorità raccolga la prova della sua condotta *contra legem*, essa potrà evitare qualunque provvedimento sanzionatorio semplicemente ponendo termine alla violazione o adottando le misure correttive prescritte dall'Autorità. In caso contrario, inoltre, anche l'eventuale applicazione della sanzione nel massimo edittale comporterebbe un sacrificio limitato alla sola rinuncia al vantaggio effettivamente conseguito.

51. Un regime sanzionatorio così congegnato risulta chiaramente inadeguato a scoraggiare l'adozione delle condotte vietate, i cui effetti negativi, peraltro, possono risultare assai più rilevanti e consistenti del semplice vantaggio patrimoniale effettivamente ed illegittimamente conseguito dall'impresa.

La pubblicità dei provvedimenti finali

52. A differenza di altri settori di competenza dell'Autorità nei quali la pubblicazione dei provvedimenti costituisce la regola, codificata direttamente in sede legislativa o regolamentare (art. 26 L. 10 ottobre 1990, n. 287; art. 14 d. P. R. 11 luglio 2003, n. 284), in materia di conflitto di interessi né la legge né il regolamento prevedono alcuna disposizione in tema di pubblicità.

53. E', tuttavia, in attuazione di siffatto principio che la legge. n. 215/2004 prevede un intenso flusso informativo tra l'Autorità e il Parlamento attraverso le segnalazioni, le comunicazioni e la relazione semestrale le quali si pongono nel contesto del circuito democratico-rappresentativo.

54. Alla luce di tali considerazioni e in conformità ai principi di correttezza e di trasparenza che da sempre hanno ispirato l'esercizio dei poteri e delle competenze

istituzionali ad essa attribuiti, l'Autorità ha stabilito di dare integrale pubblicazione a tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti da essa avviati in applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi.

55. Oltre ad assicurare maggiori opportunità di controllo sull'attività amministrativa dell'Autorità, la pubblicità dei provvedimenti finali contribuirà ad accrescere, tra l'opinione pubblica, il grado di conoscenza delle finalità, dei principi, dei criteri e delle modalità di applicazione della legge e a rafforzare anche per questa via i meccanismi di controllo democratico sull'operato dei titolari di cariche di Governo.

56. L'Autorità ha invece escluso la pubblicazione dei provvedimenti di avvio al fine di assicurare il sereno svolgimento dell'istruttoria e del contraddittorio e di limitare il rischio di un uso improprio e strumentale di informazioni acquisite in sede di indagine preliminare, ma ancora soggette al vaglio di ulteriori accertamenti e di un compiuto processo di analisi e valutazione.

III. DATI DI SINTESI.

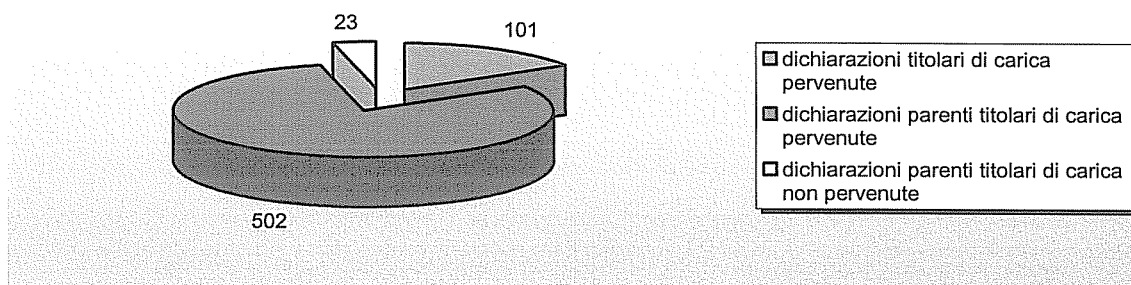
59° GOVERNO DELLA REPUBBLICA

Le dichiarazioni di incompatibilità e patrimoniali pervenute.

57. In base al disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 215/04, i soggetti che ricoprono una carica di governo hanno l'obbligo di trasmettere all'Autorità, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, le dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità eventualmente sussistenti; entro i sessanta giorni successivi, gli stessi titolari, nonché il coniuge e i parenti entro il secondo grado, sono tenuti a trasmettere anche i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, comprensive di quelle detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

58. In merito, secondo i dati riassuntivi riguardanti il 59° Governo della Repubblica, si evidenzia che mentre tutti i titolari di carica hanno trasmesso all'Autorità le proprie dichiarazioni sulle attività patrimoniali e sulle situazioni di incompatibilità, dei 525 tra coniugi e parenti entro il secondo grado, egualmente obbligati a fornire i propri dati patrimoniali, circa il 4% non ha mai provveduto ad inviare i formulari predisposti dall'Autorità (grafico 1).

Grafico 1 – Dichiarazioni sulle Attività patrimoniali pervenute



59. Il grafico evidenzia che dei complessivi 626 soggetti tenuti a produrre all'Autorità le dichiarazioni relative alle proprie attività patrimoniali, di cui 525 coniugi e parenti entro il secondo grado, le dichiarazioni pervenute sono 603. Il dato complessivo, che include anche i titolari di carica, rivela che le dichiarazioni patrimoniali sono state prodotte da circa il 96% dei soggetti tenuti a presentarle.

60. Rispetto ai dati forniti nella precedente relazione semestrale (che rilevavano una percentuale molto più alta di soggetti inadempienti, pari a circa il 20%), il dato è sceso notevolmente (da 125 a 27). Tale risultato positivo è stato ottenuto grazie al ripetuto intervento dell'Autorità, che ha sollecitato più volte gli interessati all'invio dei formulari. Per agevolare la produzione delle dichiarazioni relative alle attività patrimoniali dei minori di età, è stato consentito ai genitori o ai tutori di comunicare i dati patrimoniali dei minori esclusivamente se intestatario di una qualche attività rilevante in base al formulario predisposto dall'Autorità.

61. Tuttavia, alla data di scadenza prevista dall'art.5, comma 3 della legge n.215/04, non tutti i titolari di carica avevano trasmesso le dichiarazioni patrimoniali obbligatorie. Tre di essi, infatti, hanno provveduto tardivamente, dopo ripetuti solleciti da parte dell'Autorità. Inoltre, risultavano non pervenute le dichiarazioni di 138 parenti.

62. L'adempimento tardivo da parte di alcuni titolari di carica e l'inadempimento dei parenti è stato esaminato dall'Autorità alla luce dell'art. 8 comma 2 della legge n. 215/04 il quale prevede che *"quando le dichiarazioni di cui all'art. 5 della legge non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'art. 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a 30 giorni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive*

competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati".

63. Nell'ambito di tale disposizione, l'Autorità ha ritenuto di rappresentare all'autorità giudiziaria le situazioni verificatesi, sebbene le fattispecie denunciate non apparissero immediatamente riconducibili al reato di cui all'art. 328 del codice penale. Infatti, nella comunicazione inviata si è tenuto conto che i tre titolari di carica, sebbene fuori termine, avevano successivamente adempiuto e che l'art. 8 comma 2 della legge n. 215/04 non include espressamente i parenti.

64. A seguito di tale comunicazione, l'autorità giudiziaria ha condiviso l'opinione espressa dall'Autorità, ritenendo che non sussistessero fattispecie rilevanti sotto il profilo penale.

65. In conclusione, l'alto numero di dichiarazioni patrimoniali pervenute può essere considerato un risultato soddisfacente tenuto conto che, come è stato ripetutamente segnalato, la legge presenta l'anomalia di non prevedere sanzioni nei confronti dei parenti dei titolari di carica che non forniscano le dichiarazioni richieste.

66. Non può che ribadirsi, in questa sede, che la mancanza di strumenti coercitivi impedisce l'efficace espletamento della funzione di controllo dell'Autorità, dal momento che, di fatto, gli accertamenti relativi alle dichiarazioni patrimoniali sono limitati ai soli parenti che spontaneamente rispettano le prescrizioni di legge. Nei confronti degli altri soggetti obbligati l'Autorità è costretta ad operare d'ufficio, con tutte le difficoltà che derivano dall'assenza di specifici obblighi nei confronti del proprio interlocutore.

Le modifiche apportate al formulario per le dichiarazioni delle attività patrimoniali

67. L'esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione della legge ha evidenziato l'opportunità di apportare alcune modifiche ai formulari per le dichiarazioni delle attività patrimoniali, che i titolari di carica di governo, ed i loro parenti entro il secondo grado, sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'art.5 della legge.

68. In particolare, la raccolta dei dati effettuata nel corso del 2005 ha messo in luce come molte delle informazioni pervenute non siano state propriamente rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza dell'Autorità, avendo riguardato investimenti o attività di modesto valore economico, privi di interesse sotto il profilo della ricorrenza delle

fattispecie di conflitto di interesse previste dalla legge. E' stata pertanto introdotta nel prospetto A la soglia di 25.000 euro per le partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati, ovvero che eccedano, comunque, il 2% delle azioni con diritto di voto, tenuto conto che tale valore è richiesto per la comunicazione alla CONSOB, prevista all'art.120 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La modifica ha snellito in modo significativo gli accertamenti ed appare anche in linea con la previsione, già contenuta nel medesimo prospetto, in merito all'obbligo di comunicazione delle variazioni eccedenti il valore di 25.000 euro.

69. Inoltre, in considerazione delle disomogeneità interpretative riscontrate nelle dichiarazioni riguardanti le partecipazioni societarie, è stato inserito nel medesimo prospetto A il riferimento alle forme di gestioni individuali del risparmio, ritenute significative in quanto l'investimento nei diversi strumenti finanziari può avvenire sulla base delle specifiche direttive impartite al gestore dal cliente, il quale dunque, fissando gli obiettivi prioritari, svolge un ruolo attivo nella gestione del proprio patrimonio, a differenza dei fondi comuni di investimento, che, non presentando analoghe caratteristiche, sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione.

70. Un ulteriore chiarimento ha riguardato infine il prospetto B, nel quale sono state indicate espressamente le imprese individuali, non sempre segnalate in passato dai dichiaranti.

I dati relativi alle incompatibilità.

71. Al termine del mandato del 59° Governo, per circa il 20% dei titolari di carica è stata riscontrata almeno una situazione di incompatibilità. In taluni casi sono state rilevate più situazioni di incompatibilità per un solo titolare di carica. Complessivamente le situazioni di incompatibilità rilevate sono 39, tutte rimosse a seguito dell'intervento dell'Autorità.

72. Nella maggior parte dei casi le incompatibilità sono state risolte già nella fase preliminare attraverso le dimissioni spontanee dall'incarico incompatibile o dalla carica governativa. Solo in tre casi è stato necessario avviare un procedimento istruttorio. Nelle tabelle che seguono si dà conto delle procedure preistruttorie e istruttorie avviate (Tabella 1), del numero dei titolari di carica di governo per i quali è stata riscontrata almeno una situazione di incompatibilità (tabella 1) ed infine, un quadro riassuntivo, ordinato per tipologia di carica, delle situazioni di incompatibilità rilevate (Tabella 2).

Tabella 1 - procedure e casi

Casi trattati	101	
- Procedure concluse nella fase preistruttoria		98
- Procedure concluse nella fase istruttoria		3
- Casi di sussistenza di incompatibilità*		20
- di cui accertati in fase preistruttoria		17
- di cui accertati in fase istruttoria		3
- Casi di insussistenza di incompatibilità		81
- di cui accertati in fase preistruttoria		81
- di cui accertati in fase istruttoria		0

* Numero dei titolari di carica di governo per i quali è stata riscontrata almeno una situazione di incompatibilità.

Tabella 2 - situazioni di incompatibilità accertate

Situazioni di incompatibilità accertate	39	
cessazione carica / uffici pubblici (art.2, comma 1, lett. a)		1
cessazione carica / uffici in enti diritto pubblico (art.2, comma 1, lett. b)		2
cessazione carica / uffici in società (art.2, comma 1, lett. c)		34
cessazione attività professionali (art.2, comma 1, lett. d)		2

L'art.5, comma 1, della legge.

73. Le “situazioni di incompatibilità accertate” sono state invero numerose. Ciò è anche dovuto alla peculiarità del sistema di dichiarazioni prevista dalla legge. L'art.5, comma 1, della legge n. 215/04 prevede che i titolari di carica, entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, dichiarino “*le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica*”.

74. La disposizione costringe pertanto i dichiaranti ad operare una valutazione di compatibilità dei propri incarichi, giudizio che, peraltro, non sempre risulta agevole per gli interessati. Infatti, mentre alcune situazioni di incompatibilità sono facilmente individuabili, per altre si richiede uno sforzo interpretativo non trascurabile.

L'Autorità ha in taluni casi dissentito dalle valutazioni effettuate dal titolare di carica in sede di dichiarazione, talvolta iniziando dei procedimenti per incompatibilità ed anche prescindendo dalle comunicazioni da questi effettuate ai sensi dell'art. 5.

Tale circostanza si è verificata, in primo luogo, con riguardo ai “*compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale*” (art.2, comma 1, lettera c).

75. Attraverso il concetto di “*attività di rilievo imprenditoriale*” le situazioni di incompatibilità ricomprendono anche le cariche in enti senza scopo di lucro che svolgano attività imprenditoriale o che detengano e gestiscano partecipazioni societarie. Sotto questo profilo, l’Autorità si è trovata in più occasioni a dover analizzare, non senza difficoltà, le caratteristiche di alcune fondazioni e associazioni di diritto privato, le quali, pur non avendo formalmente scopo di lucro, sostanzialmente risultavano svolgere attività aventi rilievo imprenditoriale. La materia ha comportato un ampio esercizio di discrezionalità nel qualificare il rilievo imprenditoriale dell’attività dei soggetti interessati, che ha avuto il suo sostanziale punto di riferimento nello scopo della disposizione, che è quello di consentire all’interprete, attraverso un’ampia elasticità di valutazione, di includere nell’ambito di applicazione della norma anche formule organizzative diverse dalla veste societaria che, altrimenti, sarebbero potute sfuggire al divieto.

76. Difficoltà interpretative sorgono anche con riferimento al divieto di “*esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo*” previsto nell’art.2, comma 1, lettera d) della legge. Introducendo il requisito della “connessione”, il legislatore ha inteso restringere la portata della disposizione sulle incompatibilità alle sole materie connesse con la carica governativa. L’accertamento della connessione, data la sua complessità, risulta di non facile valutazione, con la conseguenza che il giudizio operato dal titolare di carica (nell’eventualità in cui ometta di comunicare una determinata attività professionale, ritenendola non connessa con il proprio incarico governativo) può non coincidere con il giudizio dell’Autorità. Tale circostanza aiuta a comprendere come mai i dati conclusivi rendano evidente un numero assai rilevante di casi di incompatibilità trattati.

77. Inoltre, in entrambe le ipotesi su accennate, se il titolare di carica versa nell’errata convinzione che un certo incarico sia compatibile, l’Autorità potrebbe non essere informata dell’esistenza di situazioni potenzialmente in contrasto con l’art. 2 della legge, con l’ulteriore conseguenza che, mentre le situazioni dichiarate sono immediatamente sottoposte al giudizio dell’Autorità, quelle omesse beneficiano della possibilità di sfuggire ai rilievi d’ufficio.

78. In conclusione, il sistema delle dichiarazioni di incompatibilità proposto dal

legislatore appare non del tutto coerente ed impedisce all'Autorità di accedere direttamente, tramite le dichiarazioni degli interessati, alle informazioni di base che rivelino tutte le situazioni suscettibili di essere valutate in relazione all'art.2, della legge.

60° GOVERNO DELLA REPUBBLICA.

79. Il 17 maggio 2006 si è insediato il 60° governo della Repubblica. Sono stati nominati 102 titolari di carica: il Presidente del Consiglio, 25 ministri (2 dei quali rivestono anche la carica di Vice Presidente del Consiglio), 10 vice ministri e 66 sottosegretari. E' stata inviata una lettera ai nuovi titolari con l'invito a presentare nel termine di trenta giorni dal giuramento la dichiarazione di incompatibilità ed entro novanta giorni dalla stessa data le dichiarazioni patrimoniali. Alla data del 30 giugno 2006 risultano pervenute complessivamente 77 dichiarazioni di incompatibilità, pari al 75% del totale.

80. I dati provvisori acquisiti indicano una certa diminuzione delle situazioni di incompatibilità rilevate dall'Autorità. La spiegazione principale di tale fenomeno si ritiene risieda nel consolidamento di alcuni indirizzi interpretativi che l'Autorità ha espresso in relazione alle diverse situazioni sottoposte al suo esame durante il corso della precedente legislatura. Ciò ha agevolato la valutazione preliminare da parte dei nuovi titolari di carica, che hanno provveduto a risolvere spontaneamente la maggior parte delle incompatibilità preesistenti all'assunzione della carica di governo.

IV. CONCLUSIONI

81. Dopo circa un anno e mezzo di applicazione della normativa in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, l'Autorità intende sottolineare alcuni aspetti della normativa stessa che potrebbero essere suscettibili di modifiche da parte del legislatore al fine di renderne più efficace l'azione di controllo e di deterrenza da parte dell'Autorità.

Le incompatibilità.

82. In generale il bilancio dell'attività svolta in materia di incompatibilità ha offerto risultati complessivamente soddisfacenti in quanto l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dell'Autorità ha consentito di rimuovere tutte le situazioni di incompatibilità concretamente rilevate. Tuttavia si evidenziano le seguenti

problematiche:

83. *Le cariche nelle regioni e negli enti locali:* va registrata l'incoerenza della disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, derivanti dall'intervento normativo³ che ha escluso gli amministratori degli enti locali dalle incompatibilità stesse, a differenza degli amministratori regionali, che vi rimangono assoggettati.

84. Tale differenza di disciplina non appare in linea con la *ratio* originaria della richiamata disposizione. Se infatti le eccezioni all'art. 2, comma 1, lettera a) sono state introdotte con lo scopo di rendere compatibili con le cariche di governo le cariche pubbliche elettive, non sembra dubbio che, sotto tale profilo, la carica di consigliere regionale sia assimilabile a quella di consigliere comunale e provinciale. In quest'ottica, mentre la formulazione della specifica situazione di incompatibilità, anteriore alle modifiche introdotte con la legge n.88/2005, limitava opportunamente l'attività del titolare di una carica governativa a tutti i livelli del governo locale e regionale, al fine di evitare cumuli di incarichi assorbenti in termini di tempo e di energie, la disciplina oggi in vigore non sembra più soddisfare detta esigenza in modo coerente ed appare anzi immotivatamente discriminatoria.

85. *Il sistema delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai titolari di carica:* il sistema delle dichiarazioni di incompatibilità proposto dal legislatore appare non del tutto coerente ed impedisce all'Autorità di accedere direttamente, tramite le dichiarazioni degli interessati, alle informazioni di base che rivelino tutte le situazioni suscettibili di essere valutate in relazione all'art.2, della legge.

86. In proposito, l'art.5, comma 1, della legge n. 215/04 prevede che i titolari di carica, entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, dichiarino *"le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica"*. Tale disposizione costringe pertanto i dichiaranti ad operare una valutazione preventiva di compatibilità dei propri incarichi, giudizio che, peraltro, non sempre risulta agevole per gli interessati. Infatti, mentre alcune situazioni di incompatibilità sono facilmente individuabili, per altre si richiede uno sforzo interpretativo non trascurabile. L'Autorità ha in taluni casi dissentito dalle valutazioni effettuate dal titolare di carica in sede di dichiarazione, talvolta iniziando dei procedimenti per incompatibilità ed anche prescindendo dalle comunicazioni da questi effettuate ai sensi dell'art. 5.

³ Cfr. articolo 3-ter del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con legge 31 maggio 2005, n. 88.

Il conflitto di interessi.

89. Per quanto attiene alla materia del conflitto di interesse l'applicazione concreta della normativa ha posto in evidenza alcuni aspetti meritevoli di possibili revisioni normative. In particolare si possono evidenziare le seguenti questioni principali:

90. ***Il danno per l'interesse pubblico:*** l'attuale disciplina del conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio prevede che la fattispecie risulti integrata solo in presenza di un "*danno per l'interesse pubblico*", inteso come elemento diverso e ulteriore rispetto alla lesione dell'interesse, direttamente tutelato dalla legge, a un esercizio delle funzioni di governo non influenzato o distorto dagli interessi economici privati del titolare di carica. L'indeterminatezza degli interessi pubblici astrattamente considerabili e le difficoltà connesse alla comparazione tra interessi potenzialmente contrastanti tendono così a limitare le possibilità di una efficace applicazione della norma anche nei confronti di atti di governo che abbiano un chiaro e indiscutibile impatto positivo e preferenziale sul patrimonio del titolare di carica.

91. ***Il sistema delle dichiarazioni patrimoniali dei coniugi e parenti entro il secondo grado:*** il sistema delle dichiarazioni patrimoniali dei parenti entro il secondo grado è suscettibile di miglioramento. La legge in materia di conflitto di interessi non prevede sanzioni nei confronti del coniuge e dei parenti dei titolari di carica allorquando rifiutino di collaborare non fornendo le dichiarazioni richieste.

92. La mancanza di strumenti coercitivi in grado di garantire la trasmissione delle dichiarazioni da parte di tali soggetti nonché l'incertezza sul loro numero effettivo e, conseguentemente, sulla completezza delle informazioni pervenute, ostacola la funzione di controllo dell'Autorità perché la limita ai soli parenti che spontaneamente rispettano le prescrizioni di legge, determinando, in tal modo, una situazione di fatto discriminatoria. Si osserva, tuttavia che gli adempimenti relativi alla trasmissione delle dichiarazioni investono la sfera personale di soggetti diversi dal titolare di carica e possono entrare in rotta di collisione con il naturale rispetto per l'altrui sfera personale.

93. ***Collegamento funzionale fra l'atto o l'omissione del titolare di carica e il vantaggio al suo patrimonio:*** ai fini dell'accertamento della fattispecie è necessario riscontrare un collegamento formale e funzionale tra l'atto, il titolare che lo ha adottato e il suo patrimonio. La legge, infatti, non prevede che l'Autorità possa intervenire in tutti quei casi in cui un titolare di carica adotti un atto idoneo a determinare un

vantaggio specifico e preferenziale nel patrimonio di un altro titolare. Ciò significa che situazioni che apparentemente generano un conflitto di interessi, perché producono specifici vantaggi economici nella sfera giuridica di un titolare di carica di governo, non sono perseguibili da parte dell'Autorità, in quanto gli atti di governo non sono attribuibili formalmente all'esercizio del potere del titolare avvantaggiato.

94. **Profili sanzionatori: l'art.6, comma 8 della legge:-** il regime sanzionatorio congegnato da legislatore risulta inadeguato a scoraggiare l'adozione delle condotte vietate, i cui effetti negativi, peraltro, possono risultare assai più rilevanti e consistenti del semplice vantaggio patrimoniale effettivamente ed illegittimamente conseguito dall'impresa.

95. In caso di accertata violazione della legge, infatti, la sanzione pecuniaria a carico delle imprese responsabili può intervenire solo a seguito di mancata ottemperanza, da parte delle imprese stesse ed entro il termine assegnato, al provvedimento di diffida adottato dall'Autorità. Inoltre, la sanzione pecuniaria, correlata alla gravità del comportamento, è comunque commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa. L'impresa che intende trarre vantaggio da una situazione di conflitto di interessi è dunque consapevole che, nella peggiore delle ipotesi, ovvero laddove l'Autorità raccolga la prova della sua condotta *contra legem*, essa potrà evitare qualunque provvedimento sanzionatorio semplicemente ponendo termine alla violazione o adottando le misure correttive prescritte dall'Autorità. In caso contrario, inoltre, anche l'eventuale applicazione della sanzione nel massimo edittale comporterebbe un sacrificio limitato alla sola rinuncia al vantaggio effettivamente conseguito.

96. L'applicazione dell'art.6, comma 8 della legge presuppone che l'Autorità, al fine di procedere alla diffida, verifichi: i) l'adozione di comportamenti volti ad approfittare di una situazione di conflitto di interessi; ii) che gli stessi siano sorretti da uno stato di consapevolezza in capo al soggetto agente circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi. Mentre il primo elemento assume una connotazione oggettiva e risulta pertanto verificabile, più problematico appare l'accertamento da parte dell'Autorità della consapevolezza, in capo al soggetto agente, circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, quale presupposto della diffida.

97. Provare che il soggetto che ha tenuto i comportamenti previsti dall'art. 6, comma 8, sia stato o meno consapevole della situazione di conflitto di interessi presenta infatti oggettive difficoltà; pertanto, porre a carico della stessa Autorità un onere di tal

genere rischia di inficiare sensibilmente l'effettività della tutela dell'interesse pubblico che con la normativa sul conflitto di interessi il legislatore ha inteso introdurre.